

POLIZZA CONVENZIONE SACBO SPA – RC APPALTATORI – SUB-CONCESSIONARI ED RC CIRCOLAZIONE IN AMBITO AEROPORTUALE

Oggetto della Copertura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta nelle Condizioni Particolari, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o danneggiamento di cose e/o aeromobili.

SEZIONE I: RC APPALTATORI

L'assicurazione può essere estesa ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori:

- a) di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od installazioni e di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bergamo – Oro al Serio commissionati da SACBO SpA avente titolo e assicurata nell'ambito della presente polizza. Si intendono comunque esclusi gli errori di progetto;
- b) rientranti negli appalti di servizio, intendendosi per tali i contratti di fornitura di beni e servizi posti in essere all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bergamo – Oro al Serio commissionati da SACBO SpA avente titolo e assicurata nell'ambito della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "appalti di servizio" i servizi di pulizia, la cura del verde, la fornitura e conduzione di impianti di ogni genere.
- c) svolti da altri operatori, non contrattualmente vincolati con SACBO SpA., che svolgono la loro attività presso l'aeroporto di Bergamo – Oro al Serio, previo benessere della Società.

Si precisa che gli appalti relativi allo svolgimento di attività come la pulizia e sgombero di neve/rimozione ghiaccio, ovvero la rimozione di aeromobili incidentati, possono essere eccezionalmente prestati nell'ambito della presente sezione subordinatamente ad una quotazione dedicata rilasciata dalla Società.

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti dall'esecuzione di "contratti quadro", contratti che l'Assicurato stipula per affidare in appalto una serie di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, da eseguirsi in tempi diversi, in parte programmati ed in parte da effettuarsi su richiesta dell'ente appaltante, a mezzo di appalti cosiddetti "attuativi".

La garanzia vale tanto per la responsabilità degli Assicurati quali committenti delle opere predette quanto per la responsabilità degli appaltatori, dei subappaltatori e degli altri soggetti che svolgono attività inerenti l'appalto che assumono pertanto la qualifica di Assicurati Congiunti, ferma comunque l'esclusione di RC Prodotti / RC Postuma.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- impiego di materiale esplosivo in ottemperanza a norme e regolamenti aeroportuali (IATA);
- circolazione/impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'art. 1 delle Condizioni Particolari Comuni;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;

- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- conduzione di locali in custodia e il cui utilizzo è finalizzato allo svolgimento dell'appalto;
- incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga.

e per danni a:

- colture e boschi, esclusi danni da inquinamento;
- fabbricati in adiacenza, aderenza e custodia.

Sono inoltre inclusi:

- i danni materiali e diretti a terzi causati da polvere, purché i suddetti danni siano dovuti ad un evento accidentale, imprevisto ed imprevedibile e non siano una naturale conseguenza dello svolgimento dei lavori;
- i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- sono inclusi i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Per i fabbricati di terzi l'assicurazione vale comunque a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.
- sono inclusi i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
- sono inclusi i danni materiali e diretti alle cose di terzi che l'Assicurato detenga in consegna e custodia e alle cose di terzi nell'ambito dei lavori, fermo restando che l'assicurazione non vale in relazione ai danni:
 - "necessari", il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
 - arrecati ai beni ed attrezzature di proprietà di terzi, costituenti lo strumento delle attività dedotte nel capitolato di appalto;
 - ai beni costituenti l'oggetto dell'appalto affidato all'Assicurato, anche se gli stessi siano già stati consegnati in tutto od in parte al committente.

Massimali e sottolimiti

La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 100.000.000 (centomilioni/00) (o eventuale massimale inferiore previsto contrattualmente) per ciascun avvenimento, con i seguenti sottolimiti:

- equivalente in € di USD 50.000.000 (cinquantamila/00) (o eventuale massimale inferiore previsto contrattualmente) per avvenimento e per annualità assicurativa in relazione all'inclusione dei Rischi guerra ed assimilati di cui all'art. 4 delle Condizioni Particolari;
- € 2.000.000 (duemilioni/00) per evento e per periodo assicurativo in relazione ai danni da interruzione di attività di Terzi che non abbiano subito il Danno Materiale di cui all'art. 3 delle Condizioni Particolari Comuni.

Gli importi di cui sopra costituiscono il massimo esborso che la Società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo avvenimento garantito dalla polizza.

[Clicca qui per scaricare il Questionario RC Appaltatori](#)

SEZIONE II: RC SUB-CONCESSIONARI

L'assicurazione può essere estesa in qualità di Assicurato Congiunto a tutti coloro i quali abbiano ricevuto una sub concessione direttamente da SACBO SpA nell'ambito delle concessioni governative rilasciate al gestore aeroportuale stesso, all'interno dell'aeroporto di Bergamo – Oro al serio.

La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale concessionario quanto per la responsabilità dei sub-concessionari, dei loro appaltatori e degli altri soggetti che svolgono attività inerenti, che assumono pertanto la qualifica di Assicurati Congiunti, ferma comunque l'esclusione di RC Prodotti / RC Postuma.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato nonché da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- circolazione/impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dell'attività, salvo quanto previsto all'art. 1 delle Condizioni Particolari Comuni;
- conduzione di locali in custodia;

e per danni a:

- fabbricati in adiacenza, aderenza e custodia, all'interno del sedime aeroportuale.

Massimali e sottolimiti

La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 20.000.000 (ventimilioni/00) (o eventuale massimale inferiore previsto contrattualmente) per ciascun avvenimento, con i seguenti sottolimiti:

- equivalente in € di USD 20.000.000 (ventimilioni/00) (o eventuale massimale inferiore previsto contrattualmente) per avvenimento e per annualità assicurativa in relazione all'inclusione dei Rischi guerra ed assimilati di cui all'art. 4 delle Condizioni Particolari;
- € 2.000.000 (duemilioni/00) per evento e per periodo assicurativo in relazione ai danni da interruzione di attività di Terzi che non abbiano subito il Danno Materiale di cui all'art. 3 delle Condizioni Particolari Comuni.

Gli importi di cui sopra non costituiscono massimali autonomi ma rientrano nel massimale indicato per la Sezione RC Appaltatori e pertanto costituiscono il massimo esborso che la Società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo avvenimento garantito dalla polizza.

[Clicca qui per scaricare il Questionario RC Sub-Concessionari](#)

SEZIONE III: RC CIRCOLAZIONE

L'assicurazione può essere estesa in qualità di Assicurato Congiunto a tutti coloro i quali circolano con i propri veicoli all'interno del sedime dell'aeroporto di Bergamo – Oro al Serio. Si precisa che, l'eventuale adesione da parte di prestatori di servizi a terra (handler), sarà soggetta ad eventuale quotazione dedicata da parte della Società.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato nonché da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- circolazione/impiego di veicoli a motore targati

e per danni:

- da incendio, derivanti da circolazione e sosta.

Massimali e sottolimiti

La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 30.000.000 (trentamiliardi/00) per ciascun avvenimento, con i seguenti sottolimiti:

- equivalente in € di USD 30.000.000 (trentamiliardi/00) per avvenimento e per annualità assicurativa in relazione all'inclusione dei Rischi guerra ed assimilati di cui all'art. 4 delle Condizioni Particolari;
- € 2.000.000 (duemiliardi/00) per evento e per annualità assicurativa in relazione ai danni da interruzione di attività di Terzi che non abbiano subito il Danno Materiale di cui all'art. 3 delle Condizioni Particolari Comuni.

Gli importi di cui sopra non costituiscono massimali autonomi ma rientrano nel massimale indicato per la Sezione RC Appaltatori e pertanto costituiscono il massimo esborso che la Società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo avvenimento garantito dalla polizza.

PRINCIPALI CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Principali Franchigie

- € 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun danno ad Aeromobili;
- € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun danno a Cose;
- Nessuna franchigia prevista per morte/lesioni personali.
- 10% con minimo € 25.000,00 (venticinquemila/00) per danni da interruzione di attività di terzi che non abbiano subito il danno materiale.

Estensione circolazione (Limitatamente alla sezione I e II)

Nel caso di circolazione soggetta all'obbligo dell'Assicurazione della responsabilità civile auto, l'Assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del Massimale minimo previsto dalla legge per l'Assicurazione obbligatoria RC Auto al tempo del Sinistro.

Nel caso di circolazione non soggetta all'obbligo dell'Assicurazione della responsabilità civile auto, l'Assicurazione opererà ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza alle franchigie assolute indicate in polizza.

[Clicca qui per scaricare il Questionario RC Circolazione](#)

[Clicca qui per scaricare il Modulo Accesso Giornaliero](#)

Estensione RISCHI GUERRA ED ASSIMILATI (COME DA CLAUSOLA INTERNAZIONALE AVN52G)

L'assicurazione comprende i danni causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario, dell'Esercente o dell'Assicurato.

L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose e/o aeromobili sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.

Estensione danni da interruzione o sospensione di attività.

Si precisa che:

- a) sono inclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi quando direttamente conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza;
- b) sono altresì inclusi, con i sottolimiti indicati, i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi subiti da soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale purché tali soggetti intrattengano un rapporto contrattuale con l'Assicurato inerente lo svolgimento di attività economiche all'interno del sedime aeroportuale. Sono comunque inclusi i danni subiti da vettori aerei che svolgono attività di volo regolare e programmata sugli aeroporti per i quali è prestata l'assicurazione. Sono in ogni caso esclusi i danni reputazionali, morali e di immagine.

Principali esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a)** i danni alle opere oggetto dell'appalto, alle opere ed impianti preesistenti;
- b)** i danni agli autoveicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle opere stesse e alle cose trasportate sui veicoli stessi;
- c)** i danni e le conseguenze derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui o comunque conseguenti a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione o occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori nonché i danni e le conseguenze derivanti dalla mancata rispondenza dell'opera alle specifiche pattuite con il Committente o da inadeguata o impropria prestazione o da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'opera stessa;
- d)** i danni che le persone, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o comunque operanti per loro conto, subiscano in occasione di lavoro o di servizio nonché la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro da qualunque causa derivante;
- e)** i danni derivanti da responsabilità civile assunta convenzionalmente, salvo che si tratti di responsabilità che sarebbe ugualmente, a termini di legge, rimasta a carico dell'Assicurato;
- f)** i danni cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g)** i danni a condutture sotterranee ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinata, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno;
- h)** i danni esclusi dalla Clausola in lingua inglese ELECTRONIC DATA EVENT LIABILITY EXCLUSION;
- i)** i danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j)** i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- k)** i danni derivanti da impiego di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti.